



Rapporti Tecnici INAF INAF Technical Reports

Number	211
Publication Year	2022
Acceptance in OA@INAF	2022-12-16T16:11:04Z
Title	<p>py Protocollo per l'aggiornamento delle M is u contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 nelle Strutture di Ricerca e nella Sede della Amministrazione Centrale dello Istituto Nazionale di Astrofisica.</p>
Authors	<p>PORTA, FRANCESCA ROMANA; CONFORTI, Vito; BARTONE, ELISABETTA; ANTICO, Giuseppina; BOCCACCINI, Angelo; CIPRIETTI, Sabrina; D'ANNA, FABIO; DEIANA, Gian Luigi; DI CICCIO, Nicola; INAMO, Davide; LENZI, Jacopo; LIGGIO, Giovanni; MARIOTTI, SERGIO; Massaro, Enrico; MIGLIETTA, Luciano; OCCHIPINTI, Giovanni; PEPE, Mario; PERROTTA, Francesco; PLATANIA, Pier Raffaele</p>
Affiliation of first author	Direzione Generale
Handle	<p>http://hdl.handle.net/20.500.12386/32771; https://doi.org/10.20371/INAF/TechRep/211</p>

DIREZIONE GENERALE

Servizio di Staff "Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro"

Protocollo

per l'aggiornamento
delle Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2/Covid-19 - Luglio 2022

nelle Strutture di Ricerca e nella Sede della Amministrazione Centrale
dello Istituto Nazionale di Astrofisica

*di Francesca R. Porta¹, Vito Conforti², Elisabetta Bartone³, Giuseppina Antico⁴,
Angelo Boccaccini⁵, Sabrina Ciprietti⁶, Fabio D'Anna⁷, Gian Luigi Deiana⁸,
Nicola Di Cicco⁹, Davide Inamo¹⁰, Jacopo Lenzi¹¹, Giovanni Liggio¹²,
Sergio Mariotti¹³, Francesco Massaro¹⁴, Luciano Miglietta¹⁵,
Giovanni Occhipinti¹⁶, Mario Pepe¹⁷, Francesco Perrotta¹⁸, Pier Raffaele Platania¹⁹*

¹ INAF – Direzione Generale.

² INAF - Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio (OAS), Bologna.

³ INAF – Direzione Generale.

⁴ INAF – Osservatorio Astrofisico di Torino.

⁵ INAF – Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS).

⁶ INAF – Osservatorio Astronomico d'Abruzzo.

⁷ INAF – Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (IASF).

⁸ INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari.

⁹ INAF – Osservatorio Astronomico di Padova.

¹⁰ INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste.

¹¹ INAF – Osservatorio Astrofisico di Arcetri (Fi).

¹² INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo.

¹³ INAF – Istituto di Radioastronomia (IRA).

¹⁴ INAF – Osservatorio Astronomico di Roma.

¹⁵ INAF – Osservatorio Astrofisico di Arcetri (Fi).

¹⁶ INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania.

¹⁷ INAF – Osservatorio Astronomico di Brera (Mi).

¹⁸ INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Na).

¹⁹ INAF – Istituto di Radioastronomia (IRA).

1. Premessa

In considerazione dell’emanazione di recenti provvedimenti adottati dal Governo e dal Ministero della Salute, di circolari e “*comunicazioni*” di Ministeri e Autorità competenti, e della legislazione vigente in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, il presente “**Protocollo per l’aggiornamento delle Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 - Luglio 2022**” contiene linee guida per la revisione e l’aggiornamento dei “**Protocolli di sicurezza**” adottati a livello locale dalle Strutture di Ricerca e dalla sede della Amministrazione Centrale, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire e ridurre il rischio di contagio.

Il presente documento fa riferimento, in particolare, a:

- Legge del 19 maggio 2022, numero 52, di conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 24 marzo 2022, numero 24, recante “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”²⁰;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da Covid-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie*”²¹;
- Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29 aprile 2022, numero 1/2022, avente come oggetto “*Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie*”²²;
- chiarimenti del Ministero per la Pubblica Amministrazione, Dipartimento della Funzione Pubblica, concernenti le misure di protezione dal Covid-19 e i lavoratori fragili, disponibili a questo link: <https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/30-06-2022/sicurezza-anti-covid-e-lavoratori-fragili-i-chiarimenti-della-funzione>;
- “*Comunicato*” del 4 maggio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, disponibile a questo link: <https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Covid-parti-sociali-confermano-applicazione-protocolli-sicurezza-e-salute.aspx>, nel quale si informa che in pari data si è svolta una “*...riunione, con la presenza di rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello*

²⁰ <https://www.infoparlamento.it/tematiche/normativa-nazionale/legge-19-maggio-2022-n-52-testo-coordinato-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decretolegge-24-marzo-2022-n-24-recante-disposizioni-urgenti-per>

²¹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22A02726/sq>

²² <https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/04-07-2022/circolare-n12022-indicazioni-sull%E2%80%99utilizzo-dei-dispositivi>

Sviluppo Economico, dell'INAIL e di tutte le parti sociali per valutare le misure prevenzionali previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021. Tutti i presenti hanno rilevato che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistano esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19. Dopo un approfondito confronto, i partecipanti alla riunione hanno confermato unanimemente di ritenere operante il Protocollo nella sua interezza e di impegnarsi a garantirne l'applicazione, proseguendo dunque lungo la direzione dell'importante funzione prevenzionale che l'accordo ha consentito per contrastare e contenere la diffusione dei contagi dal virus nei luoghi di lavoro...";

- “Comunicato” del 27 giugno 2022, disponibile a questo link: <https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Covid-il-Ministero-ha-convocato-il-30-giugno-2022-un-tavolo-con-le-parti-sociali-per-aggiornamento-protocollo.aspx>, con il quale il predetto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha informato della “...convocazione delle parti sociali in videoconferenza per il prossimo giovedì 30 giugno alle ore 9.30. L'obiettivo è quello di arrivare alla sottoscrizione di un testo aggiornato del Protocollo che consenta di fissare un nuovo quadro di regole del dopo-emergenza. Al tempo stesso non viene sottovalutata l'impennata dei contagi che ha caratterizzato le ultime settimane...”;
- “Comunicato” del 30 giugno 2022, disponibile a questo link: <https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Covid-19-accordo-su-aggiornamento-Protocollo-salute-e-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro.aspx>, con il quale il predetto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha comunicato che dopo una “...intensa giornata di confronto fra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro²³. Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del ministro della Salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali...” e che il “...documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021,

23

https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15_14773/covid-19-siglato-protocollo-condiviso-aggiornamento-misure-contrasto-e-contenimento-della-diffusione-del-virus-sars-cov-2-covid-19.html

sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell'INAIL. Il Protocollo aggiorna tali misure, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal governo, dal ministero della Salute nonché della legislazione vigente. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio...".

Il presente **“Protocollo per l'aggiornamento delle Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 - Luglio 2022”** nelle Strutture e nella Sede della Amministrazione Centrale dello **“Istituto Nazionale di Astrofisica”**:

- tiene conto delle nuove disposizioni normative e, in particolare, del *“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”*, siglato il 30 giugno 2022;
- ha l'obiettivo di fornire indicazioni operative e linee guida aggiornate per garantire l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia da Covid-19, applicando tutte le misure necessarie allo svolgimento delle attività lavorative nella massima sicurezza, tenendo in particolare conto gli aspetti che riguardano il benessere del personale nell'accezione più ampia del termine.

Ogni sistema di prevenzione di qualunque rischio deve promuovere e favorire un ambiente di lavoro sereno, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto della libertà e dignità della persona in quanto diritti inviolabili di tutto il personale che a qualsiasi titolo lavora e opera all'interno dell'Istituto, delle lavoratrici e dei lavoratori chiamati ad applicare, a garantire il rispetto del presente documento e di chi ha lavorato per la sua stesura.

Atteggiamenti offensivi, molesti, violenti e lesivi della dignità e della professionalità dell'individuo sul luogo di lavoro, oltre a costituire fattori di rischio lavorativo, sono stigmatizzati dai *“Codici”* adottati dall'Ente.

Si ricorda, in particolare, che il *“Codice etico per la prevenzione delle molestie sessuali e morali e per la tutela della dignità delle persone che lavorano ed operano all'interno dell'Istituto Nazionale di Astrofisica”*²⁴, adottato con Delibera del 26 novembre 2021, numero 62, il cui testo rivisto è stato approvato con Delibera del 28

24

<http://www.inaf.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori/codice-etico/codice-etico>

giugno 2022, numero 56, mira a “...prevenire gli atti e i comportamenti, ivi incluse le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona e, nel caso in cui essi si verificano, si pone a garanzia di un ricorso semplice a procedure adeguate per affrontare il problema ed evitarne recrudescenze...” e, come precisato all’articolo 2, comma 2, l’Ente espressamente “...si impegna ad adottare le iniziative volte a favorire il rispetto reciproco dell’inviolabilità della persona attraverso la formazione continua e la prevenzione...”.

2. Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, siglato il 30 giugno 2022

Il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, siglato tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), e le parti sociali il 30 giugno 2022, costituisce un valido documento di riferimento per l’individuazione e l’applicazione delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, anche in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.

In particolare il predetto “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”:

- è stato sviluppato anche con il “...contributo tecnico-scientifico dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)...” tenendo conto dei “...vari provvedimenti adottati dal Governo, dal Ministero della salute nonché della legislazione vigente...”;
- prevede “...procedure e regole di condotta che favoriscono il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro [...] affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare dei “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS) [...], tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali...”;
- stabilisce che i “...datori di lavoro aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione [...] da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico

competente – per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro...”,

- riguarda, in particolare:
 1. Informazione ai lavoratori;
 2. Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro;
 3. Gestione degli appalti in caso di lavoratori dipendenti di aziende terze;
 4. Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell'aria;
 5. Precauzioni igieniche personali;
 6. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
 7. Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack);
 8. Gestione entrata e uscita del personale;
 9. Gestione di una persona sintomatica;
 10. Sorveglianza sanitaria/ medico competente /RLS;
 11. Lavoro Agile;
 12. Lavoratori Fragili;
 13. Aggiornamento del Protocollo.

Tanto premesso, il presente documento riprende e rimodula i principali contenuti del *“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”*, siglato il 30 giugno 2022, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà presente nel nostro Ente, delle situazioni territoriali e di ogni aspetto che incide nella stima del rischio.

3. Principi generali

Visto l'intensificarsi, nelle ultime settimane, della diffusione del virus Covid-19 che rappresenta un rischio biologico generico, e preso atto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, si è reso necessario stilare il presente documento che contiene linee guida per la revisione e l'aggiornamento dei **“Protocolli di sicurezza”** adottati a livello locale dalle Strutture di Ricerca e dalla sede della Amministrazione Centrale, nell'ambito dei quali occorre adottare misure omogenee in tutto l'Ente che acquisiscano ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il presente **“Protocollo per l'aggiornamento delle Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 - Luglio 2022”** ha dunque l'obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a garantire

in tutto l'Ente l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti da disposizioni normative, circolari e linee guida attualmente vigenti per il contenimento del Covid-19, restano ferme le disposizioni contenute nello **“Addendum al Documento di Valutazione dei Rischi dedicato al rischio biologico derivante da Covid-19, protocollo di sicurezza anti contagio, misure di prevenzione e protezione, formazione e informazione”**, adottato con nota Circolare del 20 maggio 2020, numero 2482, e nelle **“Linee guida operative per i lavoratori e le lavoratrici dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19”**, adottate con Circolare del 28 settembre 2020, numero 5111, fatta eccezione per quelle che siano difformi o in contrasto con quanto stabilito con il presente **“Protocollo”** dei quali costituisce parte integrante e sui quali prevale in caso di difformità nei contenuti in applicazione delle più recenti disposizioni normative.

I predetti aggiornamenti ai **“Protocolli di Sicurezza”** redatti a livello locale, applicando le misure di precauzione di seguito elencate, devono, ove necessario, essere integrati con altre eventuali, equivalenti o più incisive misure, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà e delle situazioni territoriali, delle peculiarità della propria organizzazione, dei luoghi, delle attività svolte e di ogni aspetto che incide nella stima del rischio.

Tanto premesso, il presente documento:

- attesta l'impegno dell'Ente a mantenere attivo il processo volto a definire le azioni da porre in essere in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio, nella consapevolezza che le stesse non devono arrecare alcun nocimento alla salute del personale e non devono, in alcun modo, favorire, direttamente o indirettamente, una recrudescenza della pandemia in atto, salvaguardando il bene supremo della salute pubblica, costituzionalmente tutelato, e che facciano, quindi, prevalere l'interesse generale sulle logiche puramente individualistiche;
- tiene conto delle indicazioni contenute nei provvedimenti Governativi e nelle raccomandazioni delle Autorità Sanitarie Nazionali ed Internazionali;
- individua e definisce, per tutte le Strutture di Ricerca e per la sede della Amministrazione Centrale, indicazioni e linee guida per l'aggiornamento e/o revisione delle misure di sicurezza che dovranno essere adottate e i dispositivi di protezione da utilizzare, suscettibili di ulteriori e/o diverse implementazioni a livello locale, in ragione delle diverse peculiarità delle singole sedi, della specificità dei luoghi, delle esigenze logistiche, delle misure organizzative adottate e di eventuali aggiornamenti delle disposizioni normative.

Resta inteso che, in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico e nell'ottica della tutela del personale e della pubblica sicurezza, le misure indicate potranno essere rimodulate a livello locale, anche in senso più restrittivo, e dovranno essere immediatamente recepite eventuali nuove disposizioni normative, e che i contenuti del documento devono intendersi aggiornati ad ogni variazione della valutazione del rischio e delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 da parte degli organi competenti.

Il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e i Direttori di Struttura, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, individuano idonee procedure di controllo dell'applicazione delle predette misure di sicurezza, con la collaborazione di **"Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione" (RSPP)**, medici competenti, medico competente coordinatore e **"Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" (RLS)**.

4. Aggiornamento dei Protocolli di Sicurezza adottati a livello locale e ambito di applicazione

I Direttori di Struttura con la collaborazione dei "Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione" (RSPP), dei medici competenti e dei "Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" (RLS), sulla scorta delle indicazioni, dei principi e delle misure di precauzione contenuti nel nuovo "Protocollo per l'aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro - Luglio 2022", aggiornano i propri "Protocolli di Sicurezza" redatti a livello locale, contenenti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro e nell'ambito dei quali occorre adottare misure omogenee in tutto l'Ente che acquisiscano ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fermi restando i principi contenuti nel nuovo **"Protocollo per l'aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro - Luglio 2022"**, per quanto riguarda il **"Protocollo di implementazione per l'accesso a Musei, Archivi e Biblioteche"**, adottato con Circolare del 2 novembre 2021, protocollo 4818, si precisa che sarà oggetto di prossimo aggiornamento da parte dei **"Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione" (RSPP)**, del personale assegnato al **"Servizio di Staff"** alla Direzione Generale denominato **"Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro"**, unitamente agli addetti ai **"Servizi Biblioteche, Musei e Terza Missione"**, afferenti alla **"Direzione Scientifica"**, con la collaborazione del medico competente

coordinatore, dei medici competenti e dei “**Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**” (RLS).

Qui di seguito si definiscono, in modo puntuale, le disposizioni di carattere generale da applicare in fase di aggiornamento e implementazione dei “**Protocolli di Sicurezza**” adottati a livello locale nelle Strutture e nella sede della Amministrazione Centrale dell’Ente, fermo restando che è necessario tenere conto dell’ambiente specifico e delle situazioni territoriali, delle peculiarità della propria organizzazione, dei luoghi, alle attività svolte, a ogni aspetto che incide nella stima del rischio.

Sono fatte salve eventuali, diverse disposizioni e/o misure, che verranno adottate da successivi provvedimenti governativi che dovessero modificare la disciplina attualmente in vigore, e che devono essere immediatamente recepite e applicate in ogni ambiente di lavoro dell’Ente.

4.1 Formazione e informazione

Attraverso le modalità più idonee ed efficaci, i direttori informano tutti i lavoratori afferenti alla propria Struttura, e chiunque ne abbia accesso, del rischio di contagio da Covid-19 e delle misure precauzionali da adottare, fra le quali:

- non accedere o permanere negli ambienti di lavoro dell’Ente, e dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro negli ambienti di lavoro dell’Ente;
- informare tempestivamente e responsabilmente il direttore, o suo delegato, della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Sulla base dei “**Protocolli di Sicurezza**” adottati a livello locale, il direttore di Struttura fornisce un’informazione adeguata in relazione alle mansioni e ai contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui tutto il personale deve attenersi e, in particolare, sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

Il direttore di Struttura, inoltre, fornisce a tutto il personale materiale informativo (anche con modalità telematica, comunicazione tramite posta elettronica e pubblicazione sul sito web, affissione di locandine e brochure), prevedendo la formazione specifica su tematiche di lavoro agile e telelavoro, e per comprendere il rischio da contagio.

4.2 Modalità di ingresso negli ambienti di lavoro

Le Strutture e la sede della Amministrazione centrale dell'Ente possono definire e applicare procedure per il controllo e/o misurazione della temperatura del personale (inclusi ospiti, dottorandi, studenti, associati, ditte esterne, visitatori...), preferibilmente all'accesso, secondo le modalità attuative impartite dal direttore di Struttura ai soggetti incaricati.

Le persone con temperatura superiore a 37,5°C:

- non possono accedere negli ambienti di lavoro e devono essere momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2, ove non ne fossero già dotate;
- devono contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguirne le indicazioni.

Si rammenta che la rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve continuare ad avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei predetti dati.

A tal fine si suggerisce di continuare a:

1. rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
2. fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (Covid-19);
3. continuare ad utilizzare le misure di sicurezza e organizzative già definite e adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, resta ferma l'individuazione dei soggetti preposti al trattamento dei dati e ai quali sono state impartite le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "*contatti stretti*" di un lavoratore risultato positivo al Covid-19).

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, è necessario assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del/della lavoratore/lavoratrice.

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da Covid-19 deve avvenire secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Decreto Legge del 24 marzo 2022, numero 24,

convertito in Legge 19 maggio 2022, numero 52²⁵, e dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022, numero 19680²⁶.

Qualora, l'Autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, si raccomanda che il direttore di Struttura, ed eventuali suoi delegati, forniscano la massima collaborazione, anche attraverso il coinvolgimento del proprio medico competente.

4.3 Accesso di personale esterno /visitatori a qualsiasi titolo

I direttori di Struttura sono tenuti a:

- fornire a tutte le ditte/aziende/impresе appaltatrici e visitatori a qualsiasi titolo che accedono e operano presso gli ambienti di lavoro dell'Ente, completa informativa dei contenuti dei "Protocolli" di sicurezza locali;
- fornire a tutti i visitatori a qualsiasi titolo, informativa dei contenuti dei "Protocolli" di sicurezza locali relativamente agli ambienti a cui accedono e alle attività svolte;
- prevedere misure e modalità di controllo e vigilanza affinché lavoratori/lavoratrici delle ditte/aziende/impresе appaltatrici, e/o delle aziende terze che operano a qualunque titolo negli ambienti di lavoro, e/o visitatori a qualsiasi titolo, ne rispettino integralmente le disposizioni.

L'appaltatore/ ditta/ azienda/ impresa appaltatrice è tenuta ad informare immediatamente il direttore di Struttura, anche per il tramite del proprio medico competente, nel caso in cui i lavoratori/fornitori esterni che hanno avuto accesso agli ambienti di lavoro dell'Ente risultassero positivi al tampone Covid-19.

Per l'entrata di lavoratori/fornitori esterni (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, ecc.), e/o visitatori che devono accedere agli ambienti di lavoro dell'Ente, è necessario valutare con la collaborazione del "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" (RSPP), del medico competente e del "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza" (RLS), la necessità/opportunità di individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.

4.4 Pulizia e sanificazione degli ambienti, ricambio dell'aria

²⁵ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg>

²⁶

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86533&parte=1%20&serie=null>

In coerenza con la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, numero 17644²⁷, e con il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, Covid-19, numero 12/2021, “*Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021*”²⁸, in tutti gli ambienti di lavoro dell’Ente, inclusi laboratori, musei, biblioteche, archivi, postazioni di lavoro e aree comuni, si continua ad assicurare la pulizia giornaliera, l’igienizzazione dei punti di contatto.

Occorre continuare a garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi *touch* e *mouse* con adeguati detergenti, sia negli uffici che nelle postazioni di lavoro, con riferimento agli strumenti e alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno degli ambienti di lavoro, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2022, numero 5443²⁹, nonché alla loro ventilazione, fermo restando che in tutti gli ambienti di lavoro è necessario continuare ad adottare misure che consentano il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

4.5 Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti negli ambienti di lavoro continuino ad adottare tutte le precauzioni igieniche finalizzate al contrasto della diffusione del virus Covid-19, con particolare riferimento all’igiene delle mani.

In ogni Struttura dell’Ente e nella sede della Amministrazione Centrale è necessario continuare a mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutto il personale anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili e opportunamente segnalati.

Continua ad essere sempre raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

4.6 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

²⁷

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74133&parte=1%20&serie=null>

²⁸ https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+12_2021.pdf/4eeb2ce8-648d-b045-4a8c-5dfe1fc7b56a?t=1622463358049

²⁹

http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1181/Circolare_Ministero_della_Salute_n._5443_del_22_febbraio_2020.pdf

Fermi restando gli obblighi previsti dai “**Protocolli di Sicurezza**” adottati a livello locale, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali (mascherine) filtranti FFP2, anche se attualmente non obbligatorio negli Enti di Ricerca, rimane un presidio importante e fortemente consigliato per la tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più persone, e/o aperti al pubblico e/o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività svolte.

A tal fine, in ogni Struttura dell’Ente e nella sede della Amministrazione Centrale, deve essere assicurata la disponibilità di mascherine tipo FFP2, in modo da consentirne l’utilizzo a tutto il personale.

Inoltre, su specifica indicazione del medico competente e/o del “*Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*” (RSPP), e sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, il direttore di Struttura, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili, individua particolari gruppi di lavoratori/lavoratrici ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (a solo titolo esemplificativo mascherine FFP2), che dovranno essere utilizzati/indossati.

Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo negli ambienti di lavoro dell’Ente.

4.7 Utilizzo e gestione degli spazi comuni

Gli spazi comuni, quali i punti di ristoro veloci (distributori automatici), salette con stampanti, ecc. devono essere utilizzati nel rispetto della ampia distanza di almeno un metro da altri lavoratori/lavoratrici e senza creare assembramenti.

All’uopo i “**Protocolli di sicurezza**” adottati a livello locale devono continuare a prevedere l’indicazione del numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente agli ambienti e agli spazi comuni, l’indicazione di mantenere attiva una ventilazione continua degli ambienti e prevedere, ove necessario, un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.

E’ necessario controllare, ed eventualmente revisionare ed aggiornare, la opportuna cartellonistica apposta in tal senso.

Nei locali mensa, nelle sale “*ristoro*”, negli ambienti dove sono consumati i pasti, deve continuare ad essere garantita la pulizia e l’igienizzazione giornaliera con appositi detergenti, degli ambienti, degli elettrodomestici eventualmente presenti (microonde, frigoriferi ...) delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

In presenza di spogliatoi, occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla loro pulizia e igienizzazione, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori e delle lavoratrici luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

In prossimità degli ambienti e degli spazi comuni devono essere facilmente raggiungibili gel disinfettante oppure i servizi igienici, segnalati da apposite indicazioni.

4.8 Gestione dell'entrata e dell'uscita del personale e visitatori

Ove necessario si raccomanda di continuare a favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa/ristoro) e, ove possibile, differenziare l'entrata e l'uscita da questi locali, garantendo la presenza di gel disinfettanti /detergenti segnalati da apposite indicazioni.

4.9 Gestione di una persona sintomatica nella Struttura

Fermo quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Legge 24 marzo 2022, numero 24, convertito in Legge 19 maggio 2022, numero 52³⁰, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro manifesti sintomi da infezione di Covid 19 (quali febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento, dolore muscolare), lo deve dichiarare immediatamente al direttore di Struttura e/o al personale all'uopo designato (RSPP, responsabile del personale...), e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria.

La persona sintomatica deve essere subito dotata, ove già non lo fosse, di mascherina FFP2 e, in caso di isolamento momentaneo è necessario assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del/della lavoratore/lavoratrice.

4.10 Sorveglianza Sanitaria, Medico competente, RLS

Nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la sorveglianza sanitaria deve continuare ad essere finalizzata al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un'occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori e alle lavoratrici, in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei "Dispositivi di Protezione Individuale" (DPI) nei casi previsti.

Il medico competente e il medico competente coordinatore continuano a collaborare con i direttori, i "Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione" (RSPP), i "Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" (RLS), nell'identificazione

30

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg>

ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus Covid-19.

Ai fini della tutela dei lavoratori e delle lavoratrici *“fragili”* il medico competente continua ad attuare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del Decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, numero 77³¹, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell’articolo 10 del già citato Decreto Legge 24 marzo 2022, numero 24, convertito in legge 19 maggio 2022, numero 52³², secondo le definizioni e modalità di cui alla Circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, numero 13³³, nel pieno rispetto della dovuta riservatezza.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da Covid-19 deve avvenire secondo le modalità previste dall’articolo 4 del Decreto Legge del 24 marzo 2022, numero 24, convertito in Legge 19 maggio 2022, numero 52³⁴, e dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022, numero 19680³⁵.

Qualora l’Autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, si raccomanda che il direttore di Struttura e i suoi delegati forniscano la massima collaborazione, anche attraverso il coinvolgimento del proprio medico competente.

Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettua la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lettera e-ter, del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, numero 81, e successive modificazioni³⁶, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

4.11 Lavoro agile e telelavoro

Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, il lavoro agile e il telelavoro continuano a rappresentare uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

³¹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg>

³² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/23/22A03196/sg>

³³ <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf>

³⁴ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/23/22A03196/sg>

³⁵

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86533&parte=1%20&serie=null>

³⁶ *“...visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione...”.*

Sull'argomento si fa integrale rinvio alle disposizioni normative vigenti e alle note Circolari emanate dalla Direzione Generale, con particolare riferimento alla nota del 2 novembre 2021, numero 4818, avente a oggetto "**Ulteriori disposizioni finalizzate al rientro in presenza del personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**".

4.12 Lavoratori e lavoratrici "fragili"

Sentito il medico competente, i direttori di Struttura continuano ad applicare specifiche misure di prevenzione e organizzative per i lavoratori e le lavoratrici "*fragili*".

5. Conclusioni

Per tutelare la salute del personale, garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro e l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia da Covid-19 è necessaria la collaborazione di tutto il personale dell'Ente, che deve rispettare tutte le misure necessarie allo svolgimento delle attività lavorative nella massima sicurezza.

In particolare i direttori/direttrici di Struttura, collaborano con i "**Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione**" (RSPP), con i medici competenti e con i "**Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**" (RLS), anche ai fini della redazione di revisioni/aggiornamenti dei "**Protocolli di Sicurezza**" locali.

All'uopo è necessario tenere nella massima considerazione gli aspetti legati al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e promuovere e favorire un ambiente di lavoro sereno, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto della libertà e dignità della persona in quanto diritti inviolabili di tutto il personale che a qualsiasi titolo lavora e opera all'interno dell'Istituto.